



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO
AREA EDILIZIA PRIVATA (D26)**

DEL 345 / 2021

03/05/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 03 MAGGIO 2021

(proposta dalla G.C. 23 aprile 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	PETRARULO Raffaele
AMORE Monica	GRIPPO Maria Grazia	POLLICINO Marina
ARTESIO Eleonora	IMBESI Serena	RICCA Fabrizio
AZZARA' Barbara	LAVOLTA Enzo	RUSSI Andrea
BUCCOLO Giovanna	LO RUSSO Stefano	SCANDEREBECH Federica
CARLEVARIS Cinzia	LUBATTI Claudio	SGANGA Valentina
CARRETTA Domenico	MAGLIANO Silvio	TEVERE Carlotta
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	TISI Elide
CHESSA Marco	MENSIO Federico	TRESSO Francesco
CURATELLA Cataldo	NAPOLI Osvaldo	VERSACI Fabio
FERRERO Viviana	NAPOLITANO Vincenzo	
FOGLIETTA Chiara	PAOLI Maura	
FORNARI Antonio	PARLACINO Francesca	
GIACOSA Chiara	PATRIARCA Lorenza	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 40 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: FINARDI Roberto - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
MONTALBANO Deborah

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO Mario.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: (020) DEMOLIZIONE DI FABBRICATO PRODUTTIVO E REALIZZAZIONE DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA DI TIPO M-SAM3 IN VIA GASPERO BARBERA 50. PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA. EX ARTICOLO 5, COMMI 9-14, D.L. N. 70/2011 CONVERTITO IN LEGGE 106/2011 E ARTICOLO 14 D.P.R. N. 380/2001. DINIEGO DEROGA.

Proposta dell'Assessore Iaria.

La Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio", entrata in vigore il 14 maggio 2011, ha introdotto, all'articolo 5, nei commi da 9 a 14, nuove norme al fine di "... incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili ...", demandando alle Regioni di approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 5, nelle regioni a statuto ordinario, decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni sempre dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione e sino all'entrata in vigore di specifica legge regionale, le disposizioni introdotte dal comma 9 sono immediatamente applicabili e la volumetria aggiuntiva, da riconoscere quale misura premiale, è realizzabile in misura non superiore al venti per cento del volume dell'edificio, se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici destinati ad uso diverso.

Entro il sopra citato termine la Regione Piemonte non ha approvato specifica legge di incentivazione recependo, quindi, le disposizioni introdotte dalla legge nazionale e, con circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/UOL del 9 maggio 2012, ha provveduto a fornire le

prime indicazioni per dare operatività alla stessa.

Con successivo comunicato dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Piemonte, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Supplemento Ordinario del 16 ottobre 2014, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito agli interventi edilizi in deroga previsti dal Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011.

Ai sensi dei commi 9 e 13 dell'articolo 5 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, agli interventi rientranti nelle finalità della nuova legge si applica l'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; tale articolo prevede, ordinariamente, la possibilità del rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale.

In forza del combinato disposto dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'articolo 5 commi 11 e 13 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, risultano, quindi, assentibili, in deroga al P.R.G., gli interventi edilizi riconosciuti di razionalizzazione e riqualificazione, fermo restando "... il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Tale disposizione si applica, pertanto, agli edifici privati per i quali sia stato riconosciuto l'interesse pubblico promosso dal Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, anche prevedendo il mutamento di destinazione d'uso "... purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari ...".

Le deroghe, fermi restando i limiti massimi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, possono, comunque, riguardare esclusivamente i seguenti parametri:

- limiti di densità edilizia;
- altezze;
- distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del P.R.G. e degli strumenti urbanistici esecutivi.

Gli interventi di razionalizzazione/riqualificazione non possono comunque riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo-edilizio in sanatoria.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), la Città di Torino ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di incentivazione contenute nel Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle proposte progettuali avanzate ai sensi di tale legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie.

Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "compatibilità" e di "complementarietà" si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino, che costituisce l'elemento di base per le valutazioni sulle destinazioni d'uso.

Da tale ricognizione risulta, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di compatibilità tra destinazioni d'uso, prevedendo, ordinariamente, destinazioni urbanistiche articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una pluralità di attività diverse, suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed "attività ammesse" con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state, per l'appunto, ritenute compatibili o complementari a quelle principali.

Devono, pertanto, essere considerate "compatibili o complementari" con le destinazioni principali le destinazioni d'uso espressamente ammesse dal vigente P.R.G. nelle rispettive "Aree normative" e "Zone normative".

Si ritiene quindi che, in attuazione del cosiddetto Decreto Sviluppo, per gli interventi da attuarsi ai

sensi del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, tale compatibilità non sia soggetta alle eventuali limitazioni di P.R.G. relativamente alla distribuzione delle attività, sia in termini quantitativi (ad esempio limitazioni percentuali o in valori assoluti), sia rispetto alla loro collocazione e distribuzione (ad esempio limitazione ad alcuni piani o ad alcune porzioni di immobili).

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1° ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e criteri applicativi già assunti con precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo, altresì, utili indicazioni di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, aventi i contenuti di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, i cui progetti definiscono l'assetto morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dal Decreto Legge n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011, ed ulteriori opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza l'intervento.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), sono state approvate ulteriori integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi, nonché al fine di garantire omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico, un metodo di calcolo per la quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da versare in alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da commisurare facendo riferimento, sia all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti, assimilando l'intervento previsto in deroga alla nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato.

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi della Legge n. 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), consistenti in una maggiorazione - sostitutiva della monetizzazione - in misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana.

La proprietà ha presentato istanza, registrata in data 2 agosto 2019 al protocollo edilizio dell'Area Edilizia con n. 2019/15/16935, volta ad ottenere permesso di costruire in deroga, per i parametri della densità edilizia e destinazione d'uso, ai sensi del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 proponendo la demolizione di fabbricato esistente a destinazione produttiva e la successiva realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale, di tipologia M-SAM3, di circa metri quadrati 1.779 di S.L.P. e metri quadrati 991 di superficie di vendita (S.V.) .

La proposta progettuale si sviluppa ad un unico piano fuori terra dove verrebbero collocati il negozio, i magazzini, gli spazi di lavorazione accessori all'attività commerciale e i locali spogliatoio per il personale. Lo spazio per il carico/scarico merci è previsto nella parte dell'edificio posto a sud. La copertura verrebbe prevista piana e destinata ad ospitare parte della componente tecnologica, gli impianti fotovoltaici e verde pensile.

L'area oggetto dell'intervento proposto, facente parte della Circostrizione Amministrativa 2 - Santa Rita, Mirafiori nord, Mirafiori sud - è collocata all'interno dell'isolato delimitato da Via Palmiro Togliatti, Via Gaspero Barbera e Via Ignazio Isler nella porzione sud del territorio cittadino e posta sul lato est di Corso Unione Sovietica.

Il contesto urbano circostante è contraddistinto da edifici a destinazione residenziale prevalentemente di tipo economico, a 7/8 piani fuori terra, realizzati, in maniera massiccia, negli anni '60/'70 del secolo scorso mentre sul lato ovest di Corso Unione Sovietica risulta prevalente la presenza di fabbricati destinati all'istruzione, allo sport (Circolo del Golf Stupinigi) e a parte del complesso industriale della FCA.

L'edificio oggi esistente, e di cui la proposta presentata ne prevede la demolizione per l'attuazione del presente intervento, è costituito da un fabbricato produttivo con annesso spazio vendita e uffici accessori all'attività, a 1-2 piani fuori terra, e utilizzato, prima della dismissione avvenuta circa da due anni, dall'azienda Zanino Tema Luce.

Il lotto interessato ha una superficie di circa metri quadrati 4.547, identificato al N.C.E.U. al foglio 1480 Particella 415, e gli attuali edifici, di cui con la presente proposta ne è prevista la completa demolizione, sviluppano circa metri quadrati 3.664 di superficie lorda di pavimento (S.L.P.).

L'intervento è previsto in area destinata dal vigente P.R.G., come Zona Urbana di Trasformazione - Z.U.T. - Ambito 16.14 "Barbera", normata dagli articoli 7 e 15 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C., ai sensi dei quali gli interventi ammessi devono essere attuati attraverso strumento urbanistico esecutivo esteso all'intero ambito o a più ambiti, qualora le schede ne prescrivano la trasformazione unitaria, come nel caso specifico in cui la trasformazione è prevista unitamente agli Ambiti 16.15 "e Fleming 1" e 16.16 "Fleming 2".

In attuazione delle citate norme di P.R.G.C. nelle Zone Urbane di Trasformazione - Z.U.T.- su tutti gli edifici esistenti, non coerenti con le trasformazioni previste dal piano, sono ammessi unicamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso. L'intervento proposto risulta, pertanto, non ammesso con le regole ordinarie di attuazione previste dal P.R.G.

La proposta in progetto, tuttavia, prevede l'insediamento di un'attività commerciale richiesta in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, in quanto la Proprietà ritiene che l'intervento proposto persegua i fini, previsti dalla Legge n. 106/2011, della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

L'ambito su cui si propone di intervenire non è inserito in alcun addensamento commerciale, come individuato dalla Variante al P.R.G. n. 160 (D.C.C. 9 marzo 2015, mecc. 2014 05623) e dalla Variante al P.R.G. n. 325 adottata con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2020 (mecc. 2020 02048) e tutt'ora in salvaguardia, pertanto, l'autorizzazione commerciale necessiterebbe anche di "riconoscimento di Localizzazione Commerciale urbana non addensata L1", ai sensi della Deliberazione Consiglio Regionale 563-13414/1999 e s.m.i. e nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 14 della citata deliberazione Consiglio Regionale e dell'articolo 12 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016).

Il fabbisogno di aree per servizi relativi all'intervento in argomento, ai sensi dell'articolo 21 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i., ammonterebbe a circa metri quadrati 1.423 interamente destinate a parcheggio da assoggettare all'uso pubblico aperto 24h/24h per l'intera settimana.

La proposta progettuale prevede il progetto delle opere di Urbanizzazione da realizzarsi interamente a cura e spese del proponente su sedime pubblico, nell'adiacente area mercatale di via Pavese nel tratto compreso tra via Togliatti e corso Unione Sovietica, consistenti nella messa a dimora di nuove alberature, posa di nuova segnaletica stradale, manutenzione degli arredi esistenti e aggiunta di nuovi elementi di arredo.

La realizzabilità tecnica delle opere di urbanizzazione, è stata esaminata favorevolmente dalla competente Unità Operativa Urbanizzazioni, come da parere del 24 novembre 2020, protocollo n. 17779.

L'intervento in progetto non rientra tra le tipologie per cui è prevista la verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Edilizia della Città che, nella seduta del 12 novembre 2020, ha espresso parere favorevole, in merito all'intervento in deroga al P.R.G.C., a condizione che venga migliorato l'impatto visivo della copertura dai condomini circostanti e sia confermato l'utilizzo della lamiera striata sulle facciate laterali con disegno corrispondente a quanto indicato nei prospetti.

L'istruttoria tecnica è stata conclusa favorevolmente dai competenti Uffici, in relazione al profilo

puramente edilizio di rispetto delle normative vigenti.

Per quanto attiene all'applicabilità dello strumento del permesso in deroga di cui al Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, occorre considerare che il vigente P.R.G. destina l'intero ambito 16.14 "Barbera", insieme al limitrofo intero ambito 16.15 "Fleming 1", alla realizzazione di servizi pubblici - con specifica previsione di realizzazione di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport - generati dalla trasformazione di tre ambiti (congiuntamente all'ambito 16.16 "Fleming 2), e che tali servizi pubblici integrerebbero in modo organico gli spazi a verde già esistenti, permettendo così di completare il disegno unitario - rimasto a tutt'oggi ancora incompiuto - di riqualificazione di quell'intera zona di città, a destinazione residenziale e densamente abitata, in cui sono presenti due complessi scolastici e altre strutture pubbliche di interesse comune; si ritiene, quindi, di prevalente interesse pubblico il mantenimento delle attuali previsioni del P.R.G.

Il presente provvedimento, pertanto, non approva la deroga, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, finalizzata alla realizzazione dell'intervento, per i parametri della "densità edilizia" e "destinazione d'uso".

Si dà atto, infine, che con nota del 4 novembre 2020 il soggetto proponente ha presentato diffida a concludere il procedimento e che, successivamente, in data 23 marzo 2021 il medesimo soggetto ha presentato ricorso al T.A.R. Piemonte avverso il silenzio inadempiuto da parte della Civica Amministrazione all'istanza presentata in data 2 agosto 2019 (protocollo n. 2019-15-16935).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;

Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 Legge 12 luglio 2011 n. 106, la deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri e la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana e la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) di approvazione di ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi, di cui alle deliberazioni precedentemente citate, in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da trasformare per Servizi (A.T.S.);

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'articolo 14 e relativa comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio di permesso di costruire in deroga del 7 dicembre 2020 pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/bandi> ed all'Albo Pretorio del Comune

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1. di prendere atto che l'istruttoria ha verificato la fattibilità tecnica ai sensi della normativa edilizia vigente;
2. di riconoscere che il progetto in oggetto presentato dalla proprietà in data 2 agosto 2019 al protocollo edilizio dell'Area Edilizia con n. 2019/15/16935, nell'area sita in via Gaspero Barbera n. 50, di cui si allegano gli elaborati più significativi (allegati da 1 a 16), volto ad ottenere permesso di costruire in deroga al vigente P.R.G., per le ragioni precisate in premessa

non riveste interesse pubblico

riconducibile alle finalità del Decreto Legge n.70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio";

3. di non approvare la deroga, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14, del Decreto Legge n.70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, finalizzata alla realizzazione dell'intervento per i parametri della "densità edilizia" e "destinazione d'uso", rispetto alle destinazioni ammissibili ai sensi del vigente P.R.G.;
4. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale sarà conseguentemente denegato il Permesso di Costruire per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto;
5. di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (allegato 17, VIE).

Proponenti:

L'ASSESSORE
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Mauro Cortese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 23

VOTANTI 21

ASTENUTI 2:

Napoli Osvaldo, Pollicino Marina

FAVOREVOLI 21:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 -
allegato 9 - allegato 10 - allegato 11 - allegato 12 - allegato 13 - allegato 14 - allegato 15 - allegato
16 - allegato 17.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesco Sicari

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- | | |
|---|---|
| 1. DEL-345-2021-All_1-02.1_-_RILIEVO_PLANOALTIMETRICO.pdf |  |
| 2. DEL-345-2021-All_2-02_DOC_FOTOGRAFICA.pdf |  |
| 3. DEL-345-2021-All_3-03_-_STATO_DI_FATTO.pdf |  |
| 4. DEL-345-2021-All_4-OOUU_TAV_1.pdf |  |
| 5. DEL-345-2021-All_5-OOUU_TAV_2.pdf |  |
| 6. DEL-345-2021-All_6-OOUU_TAV_3.pdf |  |
| 7. DEL-345-2021-All_7-OOUU_TAV_4.pdf |  |
| 8. DEL-345-2021-All_8-OOUU_TAV_5.pdf |  |
| 9. DEL-345-2021-All_9-OOUU_TAV_6.pdf |  |
| 10. DEL-345-2021-All_10-OOUU_TAV_7_(2).pdf |  |
| 11. DEL-345-2021-All_11-05_-_DEMOLIZIONI.pdf |  |
| 12. DEL-345-2021-All_12-06_PLANIMETRIA_GENERALE.pdf |  |
| 13. DEL-345-2021-All_13-06.1_-_P.T..pdf |  |
| 14. DEL-345-2021-All_14-06.2_-_COPERTURE.pdf |  |
| 15. DEL-345-2021-All_15-06.3_-_PROSPETTI.pdf |  |
| 16. DEL-345-2021-All_16-06.5_-_RENDER_(2).pdf |  |
| 17. DEL-345-2021-All_17-All.n.17_VIE.pdf |  |

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento